

Messaggio

numero	data	Dipartimento
8037	18 agosto 2021	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici (Presentazione del certificato di solvibilità delle esecuzioni con le proposte di candidatura per le elezioni degli esecutivi cantonale e comunali)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

l'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari chiede di modificare la Legge sull'esercizio dei diritti politici per imporre la presentazione di un ulteriore documento alle persone che si candidano per l'elezione del Consiglio di Stato e del municipio. Essa propone di modificare l'articolo 47 capoverso 3, l'articolo 56 capoverso 1 e l'articolo 66 capoverso 1 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

L'atto parlamentare motiva la proposta con un'esigenza di trasparenza e correttezza verso gli elettori.

In generale, la presentazione di documenti attestanti una determinata situazione forniscono un'informazione incompleta della situazione reale. Questi documenti indicano solo se al momento del deposito della candidatura sono in corso procedure esecutive. Se i precetti vengono fatti emettere dopo quel momento, l'elettore non viene posto a conoscenza della situazione economica del candidato. L'articolo 8a LEF non esclude del tutto i precetti infondati perché questi figurano nell'estratto rilasciato dall'Ufficio di esecuzione per almeno tre mesi: il (presunto) debitore può infatti domandare di non comunicare a terzi l'esistenza della procedura esecutiva solo dopo tale termine. Presentata la domanda, poi occorre concedere la possibilità al creditore di dimostrare di aver avviato le procedure per far valere la pretesa, assegnandogli un termine di venti giorni. È quindi sufficiente far emettere un precetto esecutivo pochi mesi prima della presentazione delle candidature per far apparire nell'estratto un'esecuzione contro la quale il candidato non può (ancora) chiedere provvedimenti.

L'atto parlamentare sembra partire dal presupposto che nell'estratto delle esecuzioni figurino precetti perché il debitore è insolvente e amministra male i propri beni o perché il creditore fa emettere un precetto in modo abusivo e vessatorio. In realtà vi sono anche altri casi come i precetti fatti emettere da un creditore nell'ambito di una controversia contrattuale; il precetto può perseguire lo scopo di salvaguardare i termini di prescrizione. In tali casi il debitore può essere finanziariamente solido ma l'esistenza della contestazione e la divergenza delle parti sulla risoluzione della controversia impongono di fatto l'emissione

di un precetto esecutivo. Nell'estratto delle esecuzioni potrebbero persino emergere aspetti legati alla sfera privata del debitore a dipendenza della natura dei precetti (precetti fatti emettere dal coniuge o ex coniuge per esempio nell'ambito dell'obbligo di mantenimento; precetti che riguardano prestazioni sanitarie che vanno oltre il premio dell'assicurazione obbligatoria della cassa malati; eccetera).

Anche dal punto di vista pratico vi sono difficoltà di attuazione. Secondo la proposta le autorità incaricate del controllo delle candidature dovrebbero raccogliere anche gli estratti delle esecuzioni delle persone giuridiche delle quali ciascun candidato è iscritto nel registro di commercio. Le autorità dovrebbero quindi individuare in quali persone giuridiche una persona è iscritta per poi verificare che il candidato abbia depositato la documentazione completa. Si tratta però di un compito estraneo alle mansioni della Cancelleria dello Stato e delle cancellerie comunali, le quali nei giorni successivi a quello del deposito delle candidature sono già impegnate con una serie di verifiche e controlli formali sui candidati e sulla documentazione depositata, da effettuare in tempi molto brevi.

Per un'informazione completa degli elettori bisognerebbe pubblicare nel Foglio ufficiale (elezione del Consiglio di Stato) e all'albo comunale (elezione del municipio) le informazioni figuranti nell'estratto delle esecuzioni. La pubblicazione potrebbe però violare la sfera privata dei creditori che non sono coinvolti in nessun modo nella procedura elettorale, oltre a quella dei debitori (e candidati) come già spiegato sopra.

Dal punto di vista finanziario, lo Stato incasserebbe la tassa di 17 franchi per ciascun estratto delle esecuzioni rilasciato ai candidati (art. 12a dell'ordinanza del 23 settembre 1996 sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento), alla quale si aggiungono ulteriori costi in caso di invio del documento. Questi costi sono assunti dai candidati. Sulla base del numero di candidature presentate nelle elezioni cantonali del 2019 e nelle elezioni comunali del 2020 e 2021, lo Stato incasserebbe circa 900 franchi nelle elezioni cantonali e circa 10'000 franchi nelle elezioni comunali per il rilascio degli estratti riguardanti i candidati stessi. A questi importi devono essere aggiunti gli incassi, difficilmente stimabili, riguardanti gli estratti delle persone giuridiche delle quali il candidato è iscritto nel registro di commercio.

Infine, rileviamo che la proposta si pone in contrasto con le richieste formulate da più parti, anche mediante atti parlamentari, di ridurre la burocrazia e semplificare le procedure.

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare 31 maggio 2021 presentata nella forma elaborata da Claudio Franscella e cofirmatari per la modifica della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli
Il Cancelliere, Arnoldo Coduri